

Codice A1604A

D.D. 31 ottobre 2017, n. 462

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di nove sorgenti denominate del "Pizzoglio" (SII047-SII048-SII049-SII050-SII051-SII052-SII056-SII057-SII059) e di tre sorgenti denominate "Colongo 1-2-3" (SII061-SII062-SII063), captazioni ubicate nei Comuni di Bioglio (BI) e di Valle San Nicolao (BI), a servizio dell'acquedotto di quest'ultimo comune e gestite dal S.I.I. S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Valle San Nicolao (BI) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (di seguito S.I.I. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Valle San Nicolao (BI) – comune servito dalle captazioni – con nota in data 17 luglio 2017, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle seguenti sorgenti potabili:

- sorgente *SII047*, ubicata nella particella catastale n. 401 del foglio di mappa n. 12 censito al N.C.T. del Comune di Bioglio (quota: 555 metri s.l.m.);
- sorgenti *SII048* e *SII049*, ubicate nella particella catastale n. 436 del foglio di mappa n. 12 censito al N.C.T. del medesimo Comune (quota: 550 metri s.l.m.);
- sorgente *SII050*, ubicata nella particella catastale n. 403 del foglio di mappa n. 12 censito al N.C.T. del medesimo Comune (quota: 545 metri s.l.m.);
- sorgenti *SII051*, *SII052*, *SII056*, *SII057* e *SII059*, ubicate nella particella catastale n. 461 del foglio di mappa n. 12 censito al N.C.T. del medesimo Comune (quote tra 546 e 555 metri s.l.m.);
- sorgenti *SII061* e *SII062*, ubicate nella particella catastale n. 93 del foglio di mappa n. 10 censito al N.C.T. del Comune di Valle San Nicolao (quota: 480 metri s.l.m.);
- sorgente *SII063*, ubicata nella particella catastale n. 181 del foglio di mappa n. 10 censito al N.C.T. del medesimo Comune (quota: 475 metri s.l.m.).

Le sorgenti denominate del "*Pizzoglio*" si trovano all'interno del territorio comunale di Bioglio (BI) – a Ovest della frazione *Pizzoglio* in prossimità del confine con il Comune di Valle San Nicolao (BI) – ma a servizio della rete di distribuzione idropotabile del Comune di Valle San Nicolao; sono poste a una distanza massima di circa 85 metri una dall'altra in direzione Est-Ovest mentre in direzione Nord-Sud coinvolgono circa 30 metri di territorio. L'acqua captata dalle sorgenti viene convogliata in una vasca di raccolta, denominata "*Pizzoglio*"; dalla vasca parte la tubazione di adduzione alla distribuzione; nella vasca non è al momento presente un sistema di misura del quantitativo d'acqua derivato dalle sorgenti e vi è installato un sistema di disinfezione automatico con ipoclorito di sodio. Nel loro complesso le sorgenti erogano una portata di 0,45 l/s. La vasca di raccolta ha una capacità di 65 metri cubi ed è alimentata anche da altri sistemi di approvvigionamento.

Le nove sorgenti sono regolarmente concesse; attualmente è in corso il perfezionamento della concessione – assentita in precedenza al Comune di Valle San Nicolao con Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 658 del 23 luglio 1996 – per il loro rinnovo, a seguito dell'istanza del medesimo comune del 13 febbraio 2006. Successivamente a tale istanza è stato effettuato il sub-ingresso della titolarità della concessione a favore del S.I.I. S.p.A. (determinazione della Provincia di Biella n. 2635 del 28 agosto 2008); la regolarizzazione della concessione in essere (portata massima e media pari a 0,45 l/s, a cui corrisponde un volume massimo annuo complessivo pari a 14.192 metri cubi) è subordinata all'ottenimento del provvedimento regionale di approvazione delle aree di salvaguardia delle stesse sorgenti; nel frattempo il concessionario continuerà a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), punto 2 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R, così come modificato dal regolamento regionale

30 novembre 2010, n. 19/R e della determinazione della Regione Piemonte n. 688 del 27 settembre 2012.

Le opere di captazione denominate “*Colongo 1-2-3*” sono invece ubicate all’interno del territorio comunale di Valle san Nicolao (BI) lungo la strada che porta dalla frazione *Chiesa* alla frazione *Colongo*. L’acqua captata dalle sorgenti viene convogliata in una vasca di raccolta, denominata “*Colongo*”, posta poco più a valle, dotata di impianto di clorazione automatico, da cui parte la tubazione di adduzione alla distribuzione. Le tre sorgenti sono storicamente in uso, indispensabili ed insostituibili per il sistema di approvvigionamento idropotabile della zona servita, corrispondente alla Frazione *Franzoi* ed a parte della Frazione *Ferrere* (Frazioni di Valle San Nicolao).

Per tali opere di captazione, in data 16 agosto 2013, è stata richiesta dal S.I.I. S.p.A. alla Provincia di Biella una nuova concessione in sanatoria in quanto la precedente autorizzazione all’utilizzo della risorsa era scaduta il 26 marzo 2011, a causa di un mancato rinnovo, per una portata massima istantanea e media pari a 0,19 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo complessivo pari a 6.000 metri cubi, con un periodo di prelievo d’acqua continuo. Con la medesima istanza si chiedeva, contestualmente, l’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del prelievo, in atto dal 27 marzo 2011.

La Provincia di Biella ha precisato che, in base alle risultanze dell’istruttoria condotta ed a seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi tenutasi durante la visita locale d’istruttoria del 2 aprile 2014, non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della nuova concessione in sanatoria di derivazione d’acqua dalle tre sorgenti denominate “*Colongo 1-2-3*” sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della concessione è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell’area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

La proposta di definizione presentata per le sorgenti del “*Pizzoglio*” è stata individuata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che, tramite il calcolo del tempo di dimezzamento della portata massima annuale, ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero captato; l’area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta sorgenti *SII048*, *SII049*, *SII050*, *SII051*, *SII052*, *SII056*, *SII057* e *SII059*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all’involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle otto sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di tutela assoluta sorgente *SII047*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall’opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, unica per tutte e nove le sorgenti, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo, un’apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un’estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta altimetricamente più bassa ed una superficie complessiva pari a 40.837 metri quadrati.

Per quanto riguarda invece le tre sorgenti denominate “*Colongo 1*” (*SII061*), “*Colongo 2*” (*SII062*) e “*Colongo 3*” (*SII063*), non avendo a disposizione dati per definire le curve di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo delle portate, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell’area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di

vulnerabilità intrinseca (Classe A); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta sorgenti *SII061*, *SII062* e *SII063*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, unica per tutte e tre le sorgenti, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della stessa zona di tutela assoluta ed una superficie complessiva pari a 42.441 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, unica per tutte e tre le sorgenti, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo, un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni ed una superficie complessiva pari a 39.206 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle opere di captazione tramite sorgente: SII047 – SII048 – SII049 – SII050 – SII051 – SII052 – SII056 – SII057 – SII059 – Scala 1:2.000”*;
- *“Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle opere di captazione tramite sorgente: SII061 – SII062 – SII063 – Sorgenti Colongo – Scala 1:2.000”*;

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, con nota in data 26 novembre 2012, aveva sottolineato che, dal confronto tra le analisi effettuate dal gestore ed i dati storici analitici presenti presso i propri uffici risultava un aumento, dal 1994 al 2012, dell'inquinamento microbiologico per quanto concerne le sorgenti *SII047*, *SII048*, *SII049*, *SII050*, *SII051*, *SII052*, *SII056*, *SII057* e *SII059*.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, aveva pertanto prescritto l'adeguamento della rete fognaria a monte delle sorgenti tramite adeguate tubazioni a doppia camicia o a tenuta stagna e dello sfioratore esistente, che deve garantire anche esso una tenuta stagna e l'eventuale tubazione di sfioro, da eseguirsi con tubazione a tenuta, deve evitare che i liquami possano interferire con l'acquifero alimentante le sorgenti sottostanti. Tali lavori dovranno essere eseguiti a breve termine e non in corrispondenza di interventi di manutenzione straordinaria o in caso di previsione di ampliamenti o sostituzioni di reti a lungo termine.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, con nota in data 30 settembre 2013, aveva espresso dubbi e perplessità relativamente alla presenza di rete fognaria nei pressi delle abitazioni situate a Nord-Est e a Est rispetto alle sorgenti *SII061*, *SII062* e *SII063*.

Il Proponente aveva integrato la documentazione precedentemente trasmessa aggiungendo una relazione esplicativa – datata gennaio 2014 – finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'Azienda Sanitaria Locale sopra riportato.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, con nota in data 30 gennaio 2014, esaminate le

controdeduzioni fornite dal Proponente e sulla base dei dati storici analitici presenti presso i propri uffici, aveva espresso parere favorevole alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti *SII061*, *SII062* e *SII063*.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Biella, con nota in data 27 dicembre 2012, aveva considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata per quanto concerne le sorgenti del "*Pizzoglio*", condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, aveva tuttavia segnalato alcune osservazioni, evidenziando la necessità di recintare la zona di tutela assoluta e di realizzare una rete di canaline per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche nonché la necessità di effettuare con la massima urgenza l'adeguamento della rete fognaria a monte delle sorgenti tramite adeguate tubazioni a doppia camicia o a tenuta stagna e dello sfioratore esistente.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Biella, con nota in data 30 agosto 2013, aveva considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata per quanto concerne le tre sorgenti denominate "*Colongo 1-2-3*", rilevando che l'area in esame, caratterizzata da elevata naturalità, non presenta problematiche particolari dal momento che le sorgenti con le relative opere di presa e l'area di salvaguardia sono localizzate in zone nella quali sono assenti significativi centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, aveva tuttavia segnalato che non vi erano le condizioni per poter esprimere un parere favorevole all'utilizzo della risorsa a causa della presenza stanziale di bestiame all'interno della zona di tutela assoluta delle sorgenti, ritenendolo un centro di pericolo incompatibile con la necessità di tutela della risorsa, come anche attestato dalla contaminazione batteriologica delle analisi; tale diniego potrà venire meno a seguito di dimostrato e definitivo allontanamento del suddetto centro di pericolo dalla zona di tutela assoluta.

Il Proponente aveva integrato la documentazione precedentemente trasmessa aggiungendo una relazione esplicativa – datata novembre 2015 – finalizzata a descrivere gli interventi che hanno permesso di superare le problematiche che hanno portato alla formulazione del diniego all'utilizzo della risorsa per uso potabile da parte dell'ARPA di Biella nel parere sopra riportato; tali interventi consistevano nella realizzazione di una recinzione avente lo scopo di eliminare la possibile interferenza del pascolo del piccolo allevamento con le sorgenti in esame.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende le Proposte di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia site in località *Colongo* ed in località *Pizzoglio*.

Secondo le previsioni dell'allegato B del Regolamento regionale 15/R/2006 in ambito montano e collinare le modalità di gestione delle attività agricole nelle aree di salvaguardia discendono direttamente dal grado di vulnerabilità degli acquiferi. Tale caratterizzazione dovrà pertanto costituire il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Dalla proposta di Piano riferita alle captazioni ubicate in località *Colongo* – che illustra l'utilizzo agro-forestale del territorio e il suo livello d'antropizzazione – emerge che l'area di rispetto presenta un uso del suolo prevalentemente boschivo intervallato da utilizzazioni agricole finalizzate alla produzione di foraggio.

La relazione idrogeologica mostra come la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato sia "Elevata"; tale valutazione di vulnerabilità determina la massima suscettibilità al rischio di contaminazione della risorsa e tale peculiarità del suolo dovrà costituire il riferimento tecnico cui fare riferimento per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole. I terreni appartenenti alla classe di vulnerabilità "Elevata" sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi a una attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

La proposta di Piano riferita alle captazioni ubicate in località *Pizzoglio* illustra, invece, come nelle aree di rispetto sono presenti per lo più boschi intervallati da terreni destinati a prato e non si rilevano attività extra agricole di particolare importanza. All'interno delle aree di salvaguardia di tali sorgenti la vulnerabilità dell'acquifero risulta essere di grado "Basso".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31, in data 3 agosto 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le nove sorgenti denominate del "*Pizzoglio*" (*SII047 – SII048 – SII049 – SII050 – SII051 – SII052 – SII056 – SII057 – SII059*) e le tre sorgenti denominate "*Colongo 1*" (*SII061*), "*Colongo 2*" (*SII062*) e "*Colongo 3*" (*SII063*), captazioni ubicate nei Comuni di Bioglio (BI) e di Valle San Nicolao (BI), a servizio dell'acquedotto del Comune di Valle San Nicolao e gestite dal S.I.I. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e adeguatamente protette al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari degli abitati di Alcinengo e di Pizzoglio e delle frazioni ad essi attigue e dello sfioratore che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia delle sorgenti del "*Pizzoglio*" al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui

- occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni;
 - si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006 – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui ai Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegati alle proposte di definizione, che dovranno essere sottoscritti dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree medesime.

Viste le documentazioni presentate, redatte in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendenti le Proposte di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relative alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia delle frazioni di *Colongo* e di *Pizzoglio*, sottoscritte dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovranno, altresì, essere inviate, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia delle captazioni relative alle frazioni *Colongo* e *Pizzoglio* potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni delle Proposte di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamati;

vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 658 del 23 luglio 1996 con la quale la stessa provincia aveva assentito al Comune di Valle San Nicolao la concessione di derivazione dalle nove sorgenti denominate del "*Pizzoglio*";

vista l'istanza del 13 febbraio 2006 con la quale il Comune di Valle San Nicolao (BI) ha richiesto il rinnovo della concessione dalle nove sorgenti denominate del "*Pizzoglio*" alla Provincia di Biella;

vista la determinazione n. 2635 del 28 agosto 2008 con la quale la Provincia di Biella ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii – la titolarità di diverse concessioni e istanze di concessione di derivazione d’acqua, già assentite o ancora in istruttoria relative ad utenze idriche per uso potabile in alcuni Comuni della Provincia di Biella al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Valle San Nicolao;

vista la domanda, in data 16 agosto 2013, con la quale la S.I.I. S.p.A. ha presentato alla Provincia di Biella – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – istanza di nuova concessione in sanatoria per le tre sorgenti denominate “*Colongo 1-2-3*” in quanto la precedente autorizzazione all’utilizzo della risorsa era scaduta il 26 marzo 2011, a causa di un mancato rinnovo; nella domanda di nuova concessione i quantitativi d’acqua richiesti riguardano una portata massima istantanea e media di 0,19 l/s per complessivi 6.000 metri cubi annui, con un periodo di prelievo d’acqua continuo; con la medesima istanza si chiedeva, contestualmente, l’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del prelievo, in atto dal 27 marzo 2011;

vista la nota della Provincia di Biella, con la quale è stato comunicato al Proponente – S.I.I. S.p.A. – che in base alle risultanze dell’istruttoria condotta ed a seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi tenutasi durante la visita locale d’istruttoria del 2 aprile 2014 non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della nuova concessione in sanatoria di derivazione d’acqua dalle tre sorgenti denominate “*Colongo 1-2-3*” sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della concessione è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell’area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, in data 26 novembre 2012 – prot. n. 0027587/12;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, in data 30 settembre 2013 – prot. n. 0021356/13;

vista la relazione esplicativa del Proponente – datata gennaio 2014 – ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa e finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell’Azienda Sanitaria Locale sopra riportato;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, in data 30 gennaio 2014 – prot. n. 0002476/14;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Biella, in data 27 dicembre 2012 – prot. n. 131826;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Biella, in data 30 agosto 2013 – prot. n. 79297;

vista la relazione esplicativa del Proponente – datata novembre 2015 – ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa e finalizzata a descrivere gli interventi che hanno

permesso di superare le problematiche che hanno portato alla formulazione del diniego all'utilizzo della risorsa per uso potabile da parte dell'ARPA di Biella nel parere sopra riportato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 *"Biellese, Vercellese, Casalese"*, in data 17 luglio 2017, di trasmissione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili"* e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 *"Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee"* e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, *"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"* e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"* e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R recante *"Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)"*.

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante *"Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 30 novembre 2010, n. 19/R recante *"Modifiche al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R e ulteriori modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)"*.

vista la determinazione dirigenziale n. 688, in data 27 settembre 2012 di *Aggiornamento canone demaniale per uso di acqua pubblica con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015*.

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia delle nove sorgenti denominate del “Pizzoglio” (SII047 – SII048 – SII049 – SII050 – SII051 – SII052 – SII056 – SII057 – SII059) e delle tre sorgenti denominate “Colongo 1” (SII061), “Colongo 2” (SII062) e “Colongo 3” (SII063), captazioni ubicate nei Comuni di Bioglio (BI) e di Valle San Nicolao (BI), a servizio dell’acquedotto del Comune di Valle San Nicolao e gestite dal S.I.I. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:
- “Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle opere di captazione tramite sorgente: SII047 – SII048 – SII049 – SII050 – SII051 – SII052 – SII056 – SII057 – SII059 – Scala 1:2.000”;
 - “Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle opere di captazione tramite sorgente: SII061 – SII062 – SII063 – Sorgenti Colongo – Scala 1:2.000”;

allegati alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale. Tali elaborati, non in scala, sono conformi agli originali depositati agli atti e verranno trasmessi tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargata. Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia delle captazioni relative alla frazione *Colongo*, tenendo conto che i terreni ricadono in Classe di vulnerabilità “Elevata”, nella zona di rispetto ristretta e allargata sono vietati l’accumulo e lo stoccaggio di effluenti zootecnici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Non è consentito, inoltre, il pascolamento e la stabulazione del bestiame nonché la distribuzione al terreno di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia delle sorgenti della frazione *Pizzoglio*, tenendo conto che i terreni ricadono in classe di vulnerabilità “Bassa”, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, potrà essere effettuata in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili e l’azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008 ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Negli areali interessati è sempre vietata l’utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

In entrambe le aree di salvaguardia, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, “Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

- c) Il gestore delle nove sorgenti denominate del “Pizzoglio” (SII047-SII048-SII049-SII050-SII051-SII052-SII056-SII057-SII059) e di tre sorgenti denominate “Colongo 1-2-3” (SII061-SII062-SII063), captazioni ubicate nei Comuni di Bioglio (BI) e di Valle San Nicolao (BI), a servizio dell’acquedotto del Comune di Valle San Nicolao – S.I.I. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e adeguatamente protette al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione degli abitati di Alcinengo e di Pizzoglio e delle frazioni ad essi attigue e dello sfioratore che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia delle sorgenti del “Pizzoglio” al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
 - provvedere alla pulizia dei versanti racchiusi dalle captazioni.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Bioglio e di Valle San Nicolao, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006 – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin